

Allegato alla delibera di G.C. n. 18 del 22.02.2017

bollo

**IRPINIAMBIENTE S.p.A.**

*Sede legale Piazza Libertà, 1 - 83100 Avellino*

*Sede operativa Via Cannaviello, 57 - 83100 Avellino tel. 0825.697.711 fax 0825-697.718 e-mail  
segreteria@irpiniambiente.it*

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**OGGETTO:** Affidamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con esclusione dell'attività di spazzamento delle strade

La società **IRPINIAMBIENTE S.p.A.**, affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la provincia di Avellino di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n° 195 convertito in Legge del 26 febbraio 2010, n° 26, con sede legale in P.zza Libertà n° 1 e sede amministrativa in Via Cannaviello n° 57 - Avellino - P.IVA. 02626510644, di seguito denominata per brevità la SOCIETÀ, rappresentata dall'avv. Nicola Boccalone in qualità di Amministratore unico, nato ad Airola (BN) il 29/12/1960 domiciliato per la carica presso la sede della società,

e

il Comune di Rotondi con sede in Via Luciano Vaccariello n. 22, C.F. 02626510644 rappresentata dal Sindaco dott. Antonio Russo,

**premesse che,**

- la società Irpiniambiente S.p.A., è affidataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per la Provincia di Avellino di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n° 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n° 26 - socio unico: Provincia di Avellino;
- la Provincia di Avellino e la società Irpiniambiente SpA in data 2 dicembre 2010 sottoscrivevano contratto di servizio ex art.203 D.Lgs 152/2006 con il quale veniva individuata la società Irpiniambiente quale soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino;
- in virtù dell'art.3 e ss. del suddetto contratto veniva stabilito che la società provinciale Irpiniambiente SpA veniva individuata quale soggetto competente per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio provinciale, ivi compresa la gestione degli impianti funzionali al ciclo di proprietà o in possesso della Provincia o alla Stessa trasferita ai sensi dell'art.6 bis del D.L. 23 Maggio 2008 n.90 convertito con modificazione dalla Legge 14 Luglio 2008 n.123 e ai sensi dell'art.20 della L.R.

- n.4/2007 e successive modifiche o integrazioni nonché di quelli in fase di realizzazione o da realizzare come previsti dagli atti di pianificazione;
- in virtù di quanto previsto all'art.4 del suddetto contratto veniva stabilito che la società Irpiniambiente si obbligava al rispetto delle normative di legge in materia di subentro nelle attività espletate dai Consorzi di Bacino AV1 e AV2 e delle relative articolazioni societarie nonché al subentro nei rapporti in essere tra i Comuni e i soggetti terzi alla data del 31 dicembre 2009 anche al fine di garantire alla stessa società l'acquisizione, a vario titolo, delle aziende, degli impianti, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali;
  - all'atto del subentro di Irpiniambiente tra il Comune di Rotondi e la ditta Ecologia Falzarano srl era sussistente un contratto, sottoscritto in data 27 ottobre 1995 rep. N. 334/95, integrato con atto aggiuntivo del 17 maggio 2007 rep n. 510/2007 per il servizio di raccolta, smaltimento dei RSU, dei RUP e rifiuti assimilati appunto del Comune di Rotondi, prorogato nel corso degli anni;
  - ad oggi il servizio presso il Comune di Rotondi viene svolto, sempre dalla Ecologia Falzarano Srl per conto di Irpiniambiente, secondo quanto previsto nel Piano Esecutivo allegato e facente parte del contratto richiamato al punto precedente;
  - con nota del 5.10.2016-Prot. n.5701 il Comune di Rotondi richiedeva alla società Irpiniambiente la formalizzazione di un ipotesi di nuovo Piano Industriale per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti in forma diretta ovvero che tale servizio venga svolto direttamente da Irpiniambiente;
  - con nota del 27.10.2016-prot. 12540 Irpiniambiente trasmetteva una rielaborazione del piano di lavoro per il Comune di Rotondi specificato nella nota del 26 ottobre 2016 – Prot. 12486 al fine di poter raggiungere un punto di equilibrio tra le istanze del Comune e l'obiettivo di una raccolta differenziata non inferiore al 65% non oltre Gennaio 2018 come dalla normativa vigente, fermo restando che nelle more verrà monitorato il servizio;
  - nella suddetta nota si specifica che il piano prevede una fase sperimentale di 6 (sei) mesi in cui saranno mantenuti inalterati gli attuali rapporti finanziari, decorsi i sei mesi il costo del servizio sarà pari a €. 354.982,34 oltre IVA e oltre al costo per lo smaltimento della frazione residuale (RUR) codice CER 20.03.01.
  - nel costo del servizio suddetto non viene previsto il costo per lo spazzamento che verrà svolto direttamente dal Comune di Rotondi;

- sempre con la nota di cui sopra Irpiniambiente richiedeva al Comune di Rotondi apposita espressione di volontà inerente una sua ricollocazione dall'ambito di Benevento all'interno dell'Ente d'Ambito della Provincia di Avellino;
- con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 19.11.2016 il Comune di Rotondi deliberava di approvare la proposta di Piano Industriale per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti redatto da Irpiniambiente;
- con la stessa delibera il Comune di Rotondi prevedeva ed approvava la fase sperimentale, in cui rimangono inalterati i rapporti finanziari attuali, al termine della quale il servizio e il relativo costo vengono determinati come indicato nelle note di Irpiniambiente del 27.10.2016-Prot. n.12540 e del 26.10.2016-Prot.12486 in cui il costo del servizio è pari a €354.982,34 oltre IVA e oltre al costo per lo smaltimento della frazione residuale (RUR) codice CER 20.03.01, prevedendo, altresì, che per il servizio di spazzamento si procederà ad affidamento separato;
- sempre con la delibera suddetta il Comune di Rotondi esprimeva la volontà della stessa Amministrazione di procedere ad una propria ricollocazione dall'Ambito di Benevento all'interno dell'Ente d'Ambito della Provincia di Avellino;
- a tal proposito e a seguito dell'avvio in forma diretta del servizio di raccolta rifiuti da parte di Irpiniambiente, si definisce anche il trasferimento di n. \_\_\_ dipendenti della ditta Ecologia Falzarano alla società Irpiniambiente (..... nato a ..... il ..... - ..... a 36 ore settimanali e ..... nato a ..... il ..... Operatore Ecologico livello 2° a .....);
- l'attuale quadro normativo prevede che la società Irpiniambiente mantenga la propria struttura ed organizzazione operativa *"fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della L.R. n.14 del 26 maggio 2016"* della Regione Campania;
- a precisazione di tale situazione la L.R. n.22 del 8 agosto 2016 e in particolare l'art.16 comma 7 ha stabilito che *"il comma 3 art.40 della L.R. n.14 del 26 maggio 2016 le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;*
- in virtù di quanto sopra la società Irpiniambiente in sostanza continua a svolgere la propria attività fino all'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore;
- al contempo il Comune di Rotondi non si trova nelle condizioni indicate all'art.45

della L.R. n.14 del 26 maggio 2016 che prevede un programma straordinario per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e individua i soggetti attuatori durante la fase transitoria;

- con delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_.12.2016 il Comune di Rotondi deliberava di approvare lo schema di contratto redatto da Irpiniambiente e trasmesso con nota del \_\_.02.2017-prot. n. \_\_\_;
- le parti, anche in virtù delle modifiche normative intervenute, sono giunte alla comune volontà di sottoscrivere il presente contratto

**Art.1 (Richiamo alle premesse)**

Le premesse sopra indicate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 (Oggetto del Contratto)**

Oggetto del presente contratto è il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti nel comune di Rotondi secondo quanto riportato nelle note di Irpiniambiente del 27.10.2016-Prot. n.12540 e del 26.10.2016-Prot.12486.

La gestione del servizio comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- **Modalità “porta a porta”**
  - Raccolta frazione residuale con frequenza pari a 1 g/sett.
  - Raccolta frazione organica con frequenza pari a 2 gg/sett.
  - Raccolta carta e cartone con frequenza pari a 2 gg/mese
  - Raccolta multimateriale plastica e lattine con frequenza pari a 2 gg/mese
  - Raccolta vetro con frequenza pari a 2 gg/mese
  - Raccolta cartoni utenze specifiche con frequenza pari a 1 g/sett.
  - Raccolta vetro utenze specifiche con frequenza pari a 1g/sett.
- Raccolta “ingombranti” e RAEE con circuito dedicato, prima della messa in esercizio del centro di raccolta intercomunale, con frequenza pari a 1 g/mese, previa prenotazione al numero verde.
- Raccolta “RUP” con frequenza 1 g/mese.

I servizi di cui sopra potranno subire variazioni e/o rimodulazioni a seconda delle esigenze delle parti e dovranno essere concordate per iscritto anche in merito all'eventuale variazione di costo del servizio.

I servizi oggetto della convenzione rappresentano servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, Irpiniambiente adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utenti.

Irpiniambiente si impegna ad informare tempestivamente il Comune di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

I servizi di raccolta non verranno effettuati nei giorni festivi e in caso di neve.

### ***Art. 3 (Obblighi Irpiniambiente)***

Irpiniambiente si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto di Convenzione, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente Convenzione.

Grava, inoltre, su Irpiniambiente la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani affidati al medesimo o realizzati direttamente da Irpiniambiente.

Irpiniambiente dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

### ***Art. 4 (Obblighi del Comune)***

Il controllo sul regolare svolgimento del servizio verrà effettuato dal Comune che segnalerà alla società eventuali disservizi nell'espletamento dello stesso.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata il Comune si impegna a garantire il controllo circa il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei propri cittadini.

Il Comune riconosce in capo ad Irpiniambiente la titolarità delle funzioni di governo del servizio rifiuti e di conseguenza delega la stessa società alla gestione dei rapporti e relativa sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi di filiera CONAI.

***Art. 5 (Prevenzioni infortuni ed igiene sul lavoro)***

Irpiniambiente ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto della convenzione avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro.

***Art. 6 (Corrispettivi)***

Il valore del contratto è pari ad €.354.982,34 (€. 29.581,86 mensili) oltre IVA e oltre al costo per lo smaltimento della frazione residuale (RUR) codice CER 20.03.01 che verrà fatturata separatamente e per la quale il Comune si impegna al relativo pagamento. Tali importi verranno aggiornati annualmente in base all'indice NIC.

Esclusivamente per i primi sei mesi decorrente dal 1 Aprile 2017 al 30 Settembre 2017, tenuto conto della fase sperimentale richiamata nelle premesse, l'importo dovuto sarà pari a €. 24.166,67 mensili oltre IVA e oltre al costo per lo smaltimento della frazione residuale (RUR) codice CER 20.03.01 che verrà fatturata separatamente e per la quale il Comune si impegna al relativo pagamento.

Decorsi i primi sei mesi l'importo mensile sarà pari a €.29.581,86 oltre IVA e oltre al costo per lo smaltimento della frazione residuale (RUR) codice CER 20.03.01 che verrà fatturata separatamente e per la quale il Comune si impegna al relativo pagamento.

***Art. 7 (Durata del contratto)***

La durata del contratto è prevista per mesi 24 e comunque fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della L.R. n.14 del 26.5.2016 della Regione Campania.

Il contratto potrà essere rinnovato solo mediante accordo scritto tra le parti non intendendosi rinnovato automaticamente.

Per quanto innanzi, pertanto, il Comune dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto potrà essere interrotto prima della naturale scadenza senza alcun addebito a carico di Irpiniambiente.

***Art. 8 (Fatturazioni e Pagamenti)***

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Rotondi.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 90 giorni dalla data di emissione fattura, decorsi i quali infruttuosamente verranno applicati gli interessi di mora.

Nel caso in cui la debenza del Comune maturi i 180 giorni dalla data di emissione della fattura, oltre a decorrere gli interessi moratori secondo

quanto previsto dal Dlgs 231/2002, i servizi verranno ridotti al minimo indispensabile ovvero sia alla sola raccolta della frazione residuale e secondo la frequenza stabilita.

***Art.9 (Trasferimento di personale)***

Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art.11, Irpiniambiente si obbliga a consentire al trasferimento al nuovo soggetto e/o al Comune il personale dipendente, impegnato presso lo stesso comune di Rotondi impiegato per n. \_\_\_ ore lavorative settimanali e comunque non inferiore alle \_\_\_ unità acquisite dalla società Irpiniambiente dalla Ecologia Falzarano.

***Art. 10 (Clausola di riservatezza)***

Tutte le informazioni che riguardano l'attività della Irpiniambiente e del COMUNE, ovvero di ognuna delle parti e tutte quelle di cui una delle due parti viene a conoscenza nell'ambito dell'adempimento dei suoi oneri contrattuali, sono riservate e non devono essere utilizzate per altri scopi non compresi e non previsti nel presente atto.

***Articolo 11 (Comunicazione di modificazioni soggettive)***

Qualora IRPINIAMBIENTE sia interessata da modificazioni soggettive in virtù di modifiche normative ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali Irpiniambiente è stata individuata, la stessa Irpiniambiente è tenuta a comunicare entro e non oltre 60 giorni siffatte operazioni al Comune, il quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le Parti, il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

***Articolo 12 Risoluzione della convenzione***

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di scioglimento della società.

***Art. 13 (Foro competente)***

Non è prevista clausola compromissoria. Le parti espressamente convengono di rimettere ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni regolate

con il presente atto alla Magistratura Ordinaria, presso il foro di Avellino.  
Il presente atto redatto in triplice originale si compone di 13 articoli e 8 pagine.  
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Avellino

*Per il Comune*

*Per Irpiniambiente SpA*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile il Comune dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle disposizioni generali di contratto:

Art.6 (corrispettivi); Art.7 (Durata del Contratto); Art.8 (Fatturazione e pagamenti);  
Art.9 (Trasferimento del personale);

*Per il Comune*

*Per Irpiniambiente SpA*

Si allegano i seguenti documenti che formano parte integrante del presente contratto:

- Note Irpiniambiente del 27.10.2016-Prot. n.12540 e del 26.10.2016-Prot. 12486 con relative schede di analisi costi del servizio.
- Delibera Giunta Comunale di Rotondi n.83 del 19 Novembre 2016.
- Delibera Giunta Comunale di Rotondi n. \_\_ del \_\_ Dicembre 2016.
- Verbale di accordo sindacale del \_\_\_\_ per il passaggio del personale.

Il Dirigente Tecnico  
Ing. Annarosa Barbati

Il Direttore Generale  
Dott. Felicio De Luca